



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 novembre 2014

15512/14

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0340 (COD)**

**TELECOM 205
CONSOM 240
MI 882
CODEC 2248**

NOTA

della:	presidenza
alle:	delegazioni
n. doc. prec.	13862/14 TELECOM 171 CONSOM 189 MI 734 CODEC 1943
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici - Relazione sull'andamento dei lavori

La presente relazione è stata elaborata sotto la responsabilità della presidenza italiana, fatti salvi specifici punti e osservazioni più dettagliate che interessano singole delegazioni. Descrive i lavori finora svolti dagli organi preparatori del Consiglio e riporta lo stato di avanzamento dell'esame della proposta in oggetto.

INTRODUZIONE

1. In data 3 dicembre 2012 la Commissione ha adottato la proposta di *direttiva del PE e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici*¹, avente come base giuridica l'articolo 114 del TFUE. La proposta è volta ad introdurre caratteristiche di accessibilità standardizzate obbligatorie a livello di UE per determinati tipi di siti web.
2. Dopo una prima presentazione della proposta e della relativa valutazione d'impatto nel gennaio 2013, il gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" del Consiglio ha discusso la proposta durante la presidenza irlandese. Nella sua relazione sull'andamento dei lavori², tale gruppo ha evidenziato le principali questioni sollevate dalle delegazioni, ossia l'uso di norme, l'ambito di applicazione, la base giuridica e i costi e benefici dell'attuazione della proposta. Una relazione della presidenza greca ha fatto il punto dello stato di avanzamento del fascicolo nel maggio 2014.³
3. I ritardi nell'adozione della norma europea hanno impedito di compiere progressi riguardo al fascicolo, essendo state le ulteriori discussioni sospese fino all'adozione di tale norma.
4. Nel Parlamento europeo era stato nominato relatore Jorgo Chatzimarkakis (IMCO). Prima del termine della legislatura, il PE uscente ha adottato la sua posizione in prima lettura il 26 febbraio 2014.⁴ Nel nuovo PE è stata nominata relatrice Dita Charanzova (IMCO).

¹ Doc. 17344/12

² Doc. 10089/13.

³ Doc. 10016/14.

⁴ Doc. 6835/14.

STATO DEI LAVORI IN SENO AL CONSIGLIO E PROSPETTIVE

5. La proposta è stata discussa in sede di gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" nell'ottobre 2014. A seguito di ulteriori osservazioni presentate per iscritto dalle delegazioni, il 20 novembre il gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" ha discusso approfonditamente un testo riveduto proposto dalla presidenza che è tuttora oggetto di discussione. Sulla base di tali discussioni, la presidenza ha elaborato la presente relazione sull'andamento dei lavori per informare i ministri dello stato della proposta e attirare la loro attenzione sulle questioni che richiederanno ulteriori discussioni. La presente relazione dovrebbe essere letta in collegamento con le relazioni presentate dalle presidenze irlandese e greca di cui al punto 2, dato che molte preoccupazioni ivi espresse restano valide.

6. La presidenza intende proseguire i lavori sul fascicolo per la restante durata del suo mandato onde consentire al Consiglio di avviare negoziati con il PE per concludere il fascicolo durante la prossima presidenza.

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA DELLA PRESIDENZA

Il testo della presidenza, tuttora oggetto di discussione in sede di gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione", apporta le seguenti principali modifiche alla proposta.

Ambito di applicazione (articolo 1 ed allegato)

L'ambito di applicazione è modificato per includervi tutti i siti web del settore pubblico nella loro integralità. Ciò implica la soppressione di varie altre parti della proposta, compreso l'allegato (sebbene un elenco illustrativo dei siti web interessati possa ancora rivelarsi utile), e l'inserimento di conseguenti modifiche minori in tutto il testo. L'inclusione di tutti i siti web del settore pubblico nella loro integralità potrebbe rendere necessaria l'esclusione di determinati casi dall'ambito di applicazione. In tale contesto, la direttiva 2010/13 sui servizi di media audiovisivi tratta le questioni relative all'accessibilità nell'articolo 7, ai cui sensi gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili. Il considerando 46 della direttiva cita quali esempi di mezzi per ottenere l'accessibilità il linguaggio dei segni, la sottotitolazione, ecc.

Non si propone di estendere l'ambito di applicazione ai siti web pubblicati da soggetti privati. Si pone tuttavia la questione dei siti web sostenuti con fondi pubblici o pubblicati da partenariati pubblico-privato ecc. A questo proposito, la definizione di "ente pubblico" di cui all'articolo 2, punto 8 (semplificata ed aggiornata per tener conto della nuova direttiva sugli appalti pubblici), comprende gli organismi "finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali", qualora siano anche "istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale" e siano dotati di personalità giuridica. La definizione di "organismo del settore pubblico" di cui al regolamento n. 910/2014 (regolamento sull'identificazione elettronica) include inoltre i soggetti privati incaricati da un organismo del settore pubblico di fornire servizi pubblici, quando agiscono in base a tale mandato.

Definizioni (articolo 2)

Le modifiche all'articolo 1 rendono superflue le definizioni di "siti web interessati" e "contenuto dei siti web" .

La definizione di "ente pubblico" è stata precisata, aggiungendo una definizione distinta di "organismo di diritto pubblico" (identica alla definizione del regolamento sull'identificazione elettronica), ed aggiornata per tenere conto della direttiva 2014/24.

La definizione di "norma internazionale" è stata soppressa per via della soppressione dell'articolo 5, paragrafo 3, contenente il solo riferimento normativo ad una norma internazionale.

Prescrizioni in materia di accessibilità del web (articolo 3)

In linea generale, l'articolo 3, paragrafo 1, che enuncia le prescrizioni essenziali in materia di accessibilità del web, è formulato in modo adeguato per descrivere tali prescrizioni. Tutti i termini sono stati spostati all'articolo 10.

Presunzione di conformità, norme (articoli 4 e 5)

L'articolo 5 è stato modificato per tener conto dell'esistenza della norma EN 301 549.

Si pone il problema se l'articolo 4 sia necessario qualora la Commissione non intenda trasformare la norma EN 301 549 in una norma armonizzata. Il mandato di normazione M 376, emanato nel 2005 e scaturito nella norma EN 301 549, mirava alla creazione di una norma europea a sostegno di politiche a favore dell'accessibilità elettronica, soprattutto nel contesto degli appalti. Il mandato non sembra essere stato emanato per elaborare una norma armonizzata per l'applicazione della legislazione di armonizzazione (vigente o futura) dell'Unione. Ora esiste la norma EN 301 549 e l'articolo 5 prevede che il rispetto di tale norma crei, di per sé, una presunzione di conformità con l'articolo 3.

La norma EN 301 549 prevede prescrizioni in materia di accessibilità destinate agli appalti pubblici. Tuttavia, l'accento che tale norma pone sugli appalti pubblici non dovrebbe impedire di rendere le parti pertinenti della stessa applicabili anche alla presente direttiva, purché il contenuto della norma vi si presti. Il punto 9 della norma (web), ad esempio, fa sistematicamente riferimento alle linee guida WCAG 2.0. Si dovrebbero tuttavia individuare le parti della norma pertinenti ai fini della presente direttiva.

Misure aggiuntive (articolo 6)

L'articolo 6, paragrafo 1, è modificato e l'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso a motivo dell'inclusione di tutti i siti web del settore pubblico.

Un nuovo articolo 1 bis contiene un suggerimento per una clausola di "conformità o spiegazione".

Si sta valutando di inserire un riferimento al monitoraggio e alle relazioni nell'articolo 6, paragrafo 4, il che creerebbe un collegamento tra tale disposizione e il monitoraggio di cui all'articolo 7. Applicando questo possibile approccio la cooperazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, costituirebbe una base per la discussione di aspetti quali il monitoraggio quantitativo in contrapposizione al monitoraggio qualitativo, il ricorso a studi sull'usabilità, il campionamento ecc.

Monitoraggio e relazioni (articolo 7)

Il riferimento al monitoraggio continuo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è stato sostituito da un riferimento ad un monitoraggio periodico. Si propone inoltre un riferimento ad un monitoraggio e un'azione correttiva in caso di reclami specifici. Ciò potrebbe permettere di trovare un equilibrio tra monitoraggio quantitativo e monitoraggio qualitativo e introdurrebbe inoltre una forma di campionamento.

L'obbligo di presentare una relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è stato modificato; anziché su base annuale, la relazione deve essere presentata ogni [X] anni (da determinare).

Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sono stati sostituiti da linee guida della Commissione basate sui risultati della cooperazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

L'articolo 7, paragrafo 5, è stato modificato per includervi un riferimento proposto alla cooperazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4.

Esercizio della delega e comitato (articoli 8 e 9)

Soppresso.

Attuazione (articolo 10)

La data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è stata modificata in [24] mesi dall'entrata in vigore.

L'ex articolo 3, paragrafo 2, è stato spostato all'articolo 10, paragrafo 1 bis, e la data è stata modificata in [36] mesi dall'entrata in vigore.

Riesame (articolo 11)

Date le modifiche all'articolo 10, occorre riflettere ulteriormente sulla data del riesame.

Allegato

Sono necessarie ulteriori discussioni, anche per valutare la necessità di un allegato o la possibilità di inserire invece un elenco in un considerando.
